

Marzo 2022

Numero 1-2022 41SG

NEWSLATOR

In questo numero

Covid 19, si riducono i fallimenti: l'analisi di Bankitalia sui fattori di tenuta del sistema

Tre interventi della Cassazione sul risarcimento del danno da violazione di diritti IP

L'Antitrust sanziona un comparatore online per pratiche commerciali scorrette nei settori creditizio e assicurativo

Fideiussioni Abi: tra giustizia sostanziale e giustizia formale

Flash

Pubblicazioni

Covid 19, si riducono i fallimenti: l'analisi di Bankitalia sui fattori di tenuta del sistema

Da ormai un biennio la pandemia è diventata protagonista indiscussa di ogni ambito del vivere quotidiano, privato e professionale. Ma quali sono stati gli effetti sull'economia italiana, e quali i fattori rilevanti? Una interessante chiave di lettura ci viene fornita da Banca d'Italia nella nota di approfondimento intitolata "L'impatto del Covid-19 sui fallimenti e le uscite dal mercato delle imprese italiane", pubblicata il 24 gennaio scorso.

Lo studio prende le mosse da un dato quantomai significativo: a fronte del drammatico calo del PIL nel 2020, in tale esercizio le dichiarazioni di fallimento si sono attestate su valori inferiori di circa il 33% a quelli del 2019 (7.400 anziché 11.000), con una tendenza confermata anche nei primi tre trimestri del 2021 (-15% rispetto al 2019). Lo stesso andamento è stato riscontrato rispetto agli ultimi due esercizi per le istanze di fallimento (-25% e -20% rispetto al 2019) e, più in generale, per le uscite delle imprese dal mercato (-27% e -20%).

Quali dunque le cause di tale andamento di tali curve calanti? Secondo gli analisti di Bankitalia le ragioni non possono essere ascritte esclusivamente alla moratoria sui fallimenti disposta per il periodo 9 marzo – 30 giugno 2020 dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020 n. 40 (c.d. Decreto Liquidità). Ciò in quanto tale andamento si è

protratto ben oltre i termini di efficacia della moratoria, anche tenendo conto della durata media dei procedimenti per dichiarazione di fallimento (circa 4 mesi) e dei possibili rallentamenti dell'operatività degli uffici giudiziari dovuta al persistere della pandemia: dopo



un “rimbalzo” verso l’alto nel terzo trimestre 2020, già nell’ultimo trimestre di tale esercizio – si legge – le nuove procedure sono ritornate su valori inferiori al 2019, per rimanere tali, come si è detto, anche nei primi tre trimestri del 2021.

Un significativo ruolo di ammortizzatore degli effetti della crisi va dunque riconosciuto, secondo lo studio qui in esame, alle misure a sostegno delle imprese varate dal Governo nella prima fase dell’emergenza, quali la moratoria sui prestiti alle PMI, le garanzie pubbliche sui nuovi prestiti e i contributi a fondo perduto alle imprese che, a causa delle misure di contenimento dei contagi, avessero riportato un calo del fatturato superiore di almeno un terzo rispetto all’esercizio precedente. Sulla base di analisi condotte su precedenti casi di ciclo economico negativo, sono stati quindi elaborati alcuni scenari di evoluzione dei fallimenti a breve termine in relazione all’attuale pandemia, stimando che in assenza delle misure di sostegno alle imprese le dichiarazioni di fallimento nel 2020 avrebbero potuto raggiungere la soglia delle 12.000 unità (vale a dire 4.800 oltre il dato effettivo).



In questo contesto, di particolare interesse appare poi l’ulteriore approfondimento offerto dagli analisti della Vigilanza, avente ad oggetto la scomposizione “qualitativa” delle imprese fallite o comunque uscite dal mercato nel primo anno di pandemia (marzo 2020 – febbraio 2021), raffrontata alle cifre registrate nei dodici mesi precedenti. Dall’analisi emerge che le caratteristiche

dimensionali delle imprese ammesse alla liquidazione concorsuale nel corso della pandemia è rimasta sostanzialmente invariata, così come la collocazione geografica, fatta eccezione per contenuti aumenti delle dichiarazioni di fallimento nell’area settentrionale e corrispondenti diminuzioni nel centro del Paese. Non si rilevano particolari discrasie neppure nella distribuzione tra i vari settori produttivi, e tanto vale - sorprendentemente - anche per il business delle attività turistico-ricreative, uno degli ambiti più colpiti dalle misure emergenziali di contenimento.

Di qui la conclusione per cui, tenuto conto della diversa intensità dell’impatto della pandemia sui diversi settori economici, l’assenza di una correlazione significativa tra i casi di default e la specifica tipologia di attività imprenditoriale esercitata, i dati riscontrati nel 2020 e 2021 integrano una diretta conseguenza delle misure emergenziali, e che l’effetto di tali misure sia stato proporzionale all’entità dell’effettiva incidenza dell’epidemia sui vari settori economici. In questo contesto, gli estensori della relazione hanno riscontrato una chiara consequenzialità tra il ricorso ad alcune delle principali misure di sostegno a favore delle imprese (moratoria sulle rate dei finanziamenti per le PMI, garanzia statale sulla concessione di nuovo credito e contributi a fondo perduto per le imprese che avessero riportato un calo del fatturato

maggiore ad un terzo). Tanto confermerebbe, si legge, l'efficiente allocazione degli interventi di sostegno, che si sono rivelati più incisivi proprio nei settori maggiormente colpiti dalla crisi. Si tratta di analisi che naturalmente dovranno trovare ulteriore approfondimento e supporto con dati di medio periodo ma che confermano la sostanziale tenuta del tessuto connettivo imprenditoriale, sia pure in una contingenza inaspettata, difficile e persistente quale quella attuale. In questo contesto, si tratterà di valutare con estrema attenzione gli effetti della prima applicazione delle misure urgenti introdotte dal legislatore con il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, quali l'entrata in vigore anticipata di alcuni istituti previsti dal Codice della Crisi (accordi di ristrutturazione estesa e convenzione di moratoria) e lo strumento del tutto inedito degli accordi di ristrutturazione agevolati. Senza contare che la definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi, fatto salvo che per la disciplina delle c.d. procedure di allerta, è ormai dietro l'angolo (16 maggio 2022). L'auspicio, naturalmente, è quello di leggere nel prossimo studio della Vigilanza una positiva valutazione di efficacia e di traino anche da parte della disciplina non emergenziale. (LG)

3

Tre interventi della Cassazione sul risarcimento del danno da violazione di diritti IP



La Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato, nel giro di pochi mesi, due sentenze ed un'ordinanza che fanno luce sul calcolo del risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale. Si tratta di decisioni molto importanti, considerato che, ormai da molti anni (a seguito dell'emanazione del Codice della Proprietà Industriale nel 2005), anche in Italia i risarcimenti monetari nei casi di contraffazione sono diventati consistenti. Vi sono peraltro ancora incertezze interpretative sulla norma (l'art. 125 del predetto Codice) che disciplina la materia, incertezze le pronunce della Corte Suprema si propongono di far luce. Nell'ordinanza del 2 marzo 2021, n. 5666, la Cassazione ha dato atto dell'esistenza nel nostro ordinamento di una funzione non solo indennitaria ma anche riparatoria del risarcimento del danno. In quest'ottica vanno lette, dunque, le regole dettate dall'art. 125 CPI secondo cui il danno va calcolato tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti: le conseguenze economiche negative, il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dal contraffattore e persino il danno morale arrecato al titolare del diritto. Precisa, infatti, la Corte che il criterio della c.d. "giusta royalty" o "royalty virtuale" rappresenta soltanto il limite minimo e residuale da liquidare, il quale però non esclude che il danneggiato riesca a dimostrare – anche in via presuntiva – un danno maggiore, calcolato con "ulteriori e diversi

ragionevoli criteri equitativi”.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che fosse applicabile il criterio c.d. margine operativo lordo (MOL) incrementale, formula che esprime il concetto di reddito addizionale derivante dallo sfruttamento del brevetto, rapportato al volume delle vendite dei prodotti ottenuti dal contraffattore mediante il brevetto contraffatto.

In generale, il danno rilevante non coincide con la sola ipotesi di calo di fatturato del titolare del diritto. Si pensi ad un aumento generale del fatturato del settore: in questo caso il titolare della privativa potrebbe avere un aumento del suo fatturato, ma comunque minore di quanto avrebbe realizzato se non ci fosse stata la contraffazione. Quest'ipotesi di danno è sicuramente risarcibile.

La Corte è tornata sulla natura non solo meramente compensativa dell'istituto, come chiarito dalla precedente ordinanza, con la sentenza 21832 del 29 luglio 2021 in cui ha statuito che, se così non fosse, il contraffattore potrebbe addirittura trovare conveniente pianificare attività in violazione delle privative altrui riuscendo comunque a guadagnare nonostante la piena compensazione al titolare del diritto del danno subito.

In quest'ordine di idee, la Corte ha valorizzato la dizione letterale del comma terzo, ai sensi del quale: “in ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili

realizzati dall'autore della violazione”. Da tale inciso (“in ogni caso”) deriva che, ai fini della retroversione degli utili, non è necessario dimostrare specificamente che agli utili realizzati dal contraffattore sia corrisposto un mancato guadagno del titolare della privativa. La norma mira proprio a prevenire la violazione e rendere effettiva la tutela del danneggiato. D'altra parte, la norma stessa stabilisce che la retroversione degli utili può essere richiesta in alternativa alla liquidazione del lucro cessante “o nella misura in cui” gli utili stessi “eccedono tale risarcimento”, laddove nella porzione



in eccedenza manca “per definizione” la prova di un danno subito. In entrambi i casi, però, gli utili del contraffattore vanno sommati al danno emergente

Il Collegio ha anche chiarito che, sempre ai fini della retroversione degli utili, è influente la consapevolezza del contraffattore, per cui non è necessario che l'attore in contraffazione proceda alla dimostrazione dell'elemento psicologico. Questa ricostruzione è ritenuta coerente tanto con l'effettività della tutela quanto con il principio, consolidato nel nostro ordinamento, per cui nelle ipotesi di ingiustificato arricchimento - quale certamente è lo sfruttamento abusivo di una privativa altrui - è necessario provvedere ad un riequilibrio delle rispettive situazioni (ossia restituendo al danneggiato l'arricchimento ingiustificato conseguito dal contraffattore).

Con l'ultima pronuncia (sentenza 24635 del 13 settembre 2021), la Corte ha preso posizione

sulla differenza tra l'istituto in esame e il danno concorrenziale. Pur essendoci un'attenuazione dell'onere della prova da parte del danneggiato (vedi ord. cit.), ai fini del risarcimento da violazione di una privativa industriale non è sufficiente l'astratta potenzialità del danno bensì è necessario provare la causalità tra l'atto illecito ed i danni sofferti, seppur nelle forme semplificate di cui all'art 125 CPI e sulla base di indici e presunzioni.

In definitiva, nonostante l'apprezzabile sforzo degli Ermellini di far luce sulle modalità applicative di una norma tanto rilevante quanto poco chiara, non va dimenticato che essa, quale disposizione attuativa di una direttiva europea, va sempre interpretata alla luce della direttiva stessa (trattasi della numero 2004/48/CE, c.d. "direttiva enforcement"). Il considerando 26 ripudia espressamente il c.d. "risarcimento punitivo": "il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche". Di conseguenza, deve ritenersi invalicabile l'onere del titolare del diritto di dimostrare in corso di causa l'effettività del pregiudizio (art. 13 par. 1 dir), seppur in forma attenuata come previsto dalla norma e ricostruito dai giudici di legittimità (AC).

L'Antitrust sanziona un comparatore online per pratiche commerciali scorrette nei settori creditizio e assicurativo

L'Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio avviato contro due società di un noto gruppo operante nei servizi di comparazione internet di prodotti creditizi e assicurativi, sanzionandole per pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive in violazione del Codice del Consumo. L'Autorità ha multato tali società per 7 milioni di euro, prendendo di mira i loro servizi online di preventivazione e comparazione di prestiti e polizze assicurative.

Il provvedimento ha individuato alcune condotte di omissione, in fase precontrattuale, di informazioni fondamentali per il consumatore per poter effettuare una scelta consapevole (in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo). L'inganno è stato ravvisato nell'omissione di informazioni chiare e immediate al consumatore circa il fatto che i risultati della comparazione dei prestiti personali sono provvisori: infatti, il richiedente può conoscere le condizioni economiche effettive di erogazione del prestito solo dopo essere entrato in rapporto con il singolo istituto finanziatore, che determina le condizioni economiche "definitive" a seguito di valutazioni sul merito creditizio e anche sull'affidabilità del singolo utente. Il preventivo offerto dal comparatore, dunque, può ben subire variazioni,



anche peggiorative, dopo la richiesta di finanziamento all'istituto di credito.

Per quanto concerne le polizze RC Auto, è stata rilevata una scarsa trasparenza informativa sulle caratteristiche della Compagnia partner dell'Assicuratore, e sul servizio da essa offerto: il consumatore può essere indotto in confusione in quanto non viene messo a conoscenza che si tratta di una società di intermediazione di prodotti assicurativi, e non di una compagnia assicurativa, e che essa offre polizze con risarcimento in forma indiretta. Anche queste carenze informative sono, secondo l'Antitrust, idonee ad indurre in errore il consumatore all'atto della scelta della polizza.

Come accennato, sono emerse anche pratiche di natura aggressiva, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. In particolare, l'AGCM ha rilevato che il comparatore + propone insistentemente, anche al consumatore che aveva già espresso la sua scelta di non usufruirne, l'aggiunta di una polizza assicurativa facoltativa abbinata ai prestiti personali; tale proposta avviene tramite l'utilizzo di pop up automatici (in cui la scelta di aggiunta della polizza è contraddistinta da una grafica più evidente rispetto a quella di rifiuto): l'Antitrust ha rilevato che questa pratica ha l'effetto di determinare un indebito condizionamento della libertà di scelta dell'utente in merito all'acquisto del servizio aggiuntivo.



Inoltre, sia con riferimento ai prestiti sia alle polizze RC Auto, è emerso che il Call Center del comparatore svolge un'attività di sollecitazione contattando telefonicamente i soggetti che avevano semplicemente richiesto e salvato un preventivo, ma senza avere espressamente chiesto di essere richiamati: in questo modo, ha ritenuto l'Autorità, il comparatore eserciterebbe nei confronti di questi utenti una forma di pressione indebita.

La partita non è chiusa, avendo le società sanzionate immediatamente comunicato l'intenzione di impugnare il provvedimento. Tuttavia, è significativo rilevare come l'Autorità sia intervenuta in un settore in cui i comparatori online svolgono senz'altro un ruolo importante proprio per stimolare la concorrenza. Ma è necessario alzare la soglia di vigilanza sulle modalità con cui viene svolta questa attività di comparazione: le informative ai consumatori devono sempre essere improntate alla trasparenza e chiarezza del messaggio, rendendo edotto l'utente di ogni profilo che possa condizionare le sue scelte. Indispensabile dotarsi di adeguate policy per guidare l'attività dei Call Center ed evitare che questa sfoci in comportamenti insistenti e, perciò, qualificabili come aggressivi dal Codice del Consumo. Anche perché il consumatore tende a non distinguere: le banche e le compagnie assicuratrici che si affidano ai servizi dei comparatori online potrebbero risentirne in termini di immagine e di credibilità agli occhi dei dell'utenza (MO).

Fideiussioni Abi: tra giustizia sostanziale e giustizia formale

La sorte della validità delle c.d. Fideiussioni ABI sembra ormai segnata.

Dal 30 dicembre 2021, data in cui la Suprema Corte a Sezioni Unite ha espresso il suo giudizio sulla parziale nullità dello schema di garanzia (a

dir il vero oggi non più in uso) si registrano moltissime sentenze delle Corti di merito che, uniformandosi al principio di diritto sancito dagli Ermellini, hanno sostanzialmente privato gli istituti di credito della garanzia a suo tempo ottenuta.

I debitori delle banche esultano, non considerando che, in termini di “prezzo del credito”, il costo di tale orientamento potrebbe ripercuotersi sulla collettività.

Ma per capire esattamente il nocciolo del problema occorre far un salto nel passato.

Nel 2005 la Banca d'Italia, nella allora sua veste di garante della concorrenza, accertava che lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) conteneva tre clausole che si ponevano in contrasto con il divieto di intese restrittive.

In breve con il rilascio di una fideiussione omnibus un soggetto si impegna a garantire tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti della banca in forza di una qualsiasi operazione, anch'essa presente o futura.

Le clausole frutto di una ingiustificata intesa restrittiva e quindi ritenute nulle sono: la clausola di reviviscenza (impegno del fideiussore a rimborsare le somme già versate dal garantito anche a seguito di annullamento o invalidità del pagamento), la deroga all'art. 1957 c.c. (rinuncia del fideiussore ad avvalersi del termine di decadenza di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale la Banca deve svolgere le sue istanze al debitore) e la insensibilità della garanzia rispetto ai vizi dell'obbligazione garantita.

Secondo la Banca d'Italia tali disposizioni, seppur giuridicamente valide ed efficaci, rappresentavano un ostacolo al libero mercato introducendo un ingiusto e sproporzionato aggravio della posizione del garante. Ritenuta dunque la loro illegittimità, siccome appunto frutto di intesa provata da fonte privilegiata (il provvedimento della Vigilanza), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza 41994 del 30/12/2021, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale preferendo, alla nullità totale della fideiussione e al rimedio risarcitorio, la via della nullità parziale: l'invalidità deve essere limitata alle clausole oggetto di intesa e ciò vuoi per il principio di conservazione dei contratti vuoi in ragione del fatto che, salvo prova contraria, entrambe le parti del negozio mantengono comunque un interesse alla stipulazione della garanzia, sia pur “affievolita”.

Sgombrando il campo da equivoci, questo schema non viene più utilizzato da oltre un



decennio, ma le conseguenze attuali sulle garanzie a suo tempo prestate hanno impatti rilevanti. In effetti, solitamente la garanzia omnibus è rilasciata in favore di società commerciali per consentire loro l'accesso al credito in termini di affidamenti, aperture di credito o quant'altro e a condizioni più vantaggiose. Non serve un genio finanziario per comprendere che un credito garantito ha un costo inferiore rispetto a un credito per il quale non è possibile offrire garanzie. Complice la crisi economica e la conseguente difficoltà in cui versano molte imprese, negli ultimi anni il problema è salito alla ribalta. E, in tale contesto, assumono una rilevanza probabilmente irrisoria la clausola di riviviscenza o quella di insensibilità della garanzia. Chiunque si sia confrontato con la materia sa bene che il tallone d'Achille dello schema contrattuale è rappresentato dalla deroga all'art. 1957 ossia la rinuncia del fideiussore ad avvalersi del termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale la Banca deve richiedere il pagamento. Richiesta che secondo le Corti non può integrare una semplice intimazione di pagamento, bensì una vera e propria azione legale. Altrimenti detto se la Banca, garantita da una fideiussione omnibus ABI non ha agito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del garante, si troverà in mano un pugno di mosche. In questi pochi mesi sono molte le sentenze che si sono conformate a tale indirizzo. Tuttavia, qualche riflessione s'impone.

Da un punto di vista economico-giuridico, alcuni aspetti non convincono. Tecnicamente non esiste un mercato delle fideiussioni: mentre esiste un mercato del credito (il debitore può scegliere il soggetto finanziatore in base alle condizioni, anche di garanzia, prospettate), il fideiussore non ha alcuna facoltà di scelta. Nessun soggetto può decidere la forma di garanzia



da offrire alla Banca: è l'istituto di credito a decidere il contenuto dell'impegno fideiussorio sulla base della quale, semmai, modulare le condizioni del credito. Nessuna banca offrirà al garante un catalogo di garanzie, il cliente della banca, ossia il garantito e non il fideiussore, potrà scegliere semmai il tasso a lui riservato che, semplificando, sarà tanto maggiore quanto minore sarà la solidità della garanzia.

Sempre per rimanere nell'ambito giuridico occorre altresì ricordare come la rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. integri uno dei caratteri principali del contratto autonomo di garanzia ritenuto valido ed efficace da ormai consolidata giurisprudenza.

Si è dunque in presenza di uno strano fenomeno per cui clausole normalmente valide ed efficaci, se riprodotte pedissequamente in una fideiussione omnibus, diventano illegittime. Si ritiene dunque che, forse, non vi è alcuna violazione dell'interesse protetto dalla normativa antitrust ossia quello del mercato in senso oggettivo. Quale vantaggio trae il fideiussore nel prestare una garanzia? Qual è la controprestazione della banca in favore del fideiussore? In entrambi in casi nessuna.

Giuridicamente forse il problema andrebbe analizzato in una prospettiva diversa che parta non dal singolo caso ma appunto dal mercato di riferimento.

Deviando dai canoni del diritto, sia poi permessa una conclusiva riflessione in senso lato “sociale”.

Nelle aule giudiziarie spesso le banche vengono dipinte come enti pronti a lucrare sui bisogni dei clienti: contratti poco chiari, tassi presuntamente usurari, anatocismi nascosti, diverse troncature di decimali che rendono un tasso nullo e quant’altro.

Scardinato lo schema della fideiussione ABI, ciò che i garanti contestano alle banche è di non aver fatto loro tempestivamente causa. Ossia aver aspettato un termine superiore a sei mesi prima di agire. Già, ma come verrebbe valutato da un punto di vista sociale il comportamento di un istituto di credito che davanti a un’impresa in difficoltà con la quale magari ha lavorato diversi anni preferisce agire subito in via giudiziaria (sei mesi sono nulla) anziché attendere e cercare una soluzione diversa per risolvere il problema?

Il piano sociale e il piano giuridico seguono regole, logiche e tempi diversi.

Una garanzia non può essere valutata senza considerare il rapporto garantito, rapporto che specie in tempi di crisi non dovrebbe essere costellato, proprio nell’interesse del cliente, di tagliole formali di dubbia validità. (RP)

Flash

Le cessioni del quinto dello Stipendio o della pensione sono sempre sotto la lente della Vigilanza.

È del 12 gennaio scorso l’ultima nota della Banca d’Italia con la quale gli intermediari vengono ancora una volta invitati ad approcciarsi a tale tipologia di contratto in maniera conforme ai criteri di prudente e sana gestione. La comunicazione, in particolare, mette in guardia sul fatto che nonostante il finanziamento venga rimborsato attraverso il pagamento diretto del datore di lavoro, il contatto presenta pur sempre dei rischi di credito e operativi che devono essere sempre attentamente valutati. In tale contesto la Banca d’Italia invita altresì a non sottovalutare i rischi reputazionali e legali correlati all’utilizzo della rete distributiva e alle conseguenti condotte. In tal senso richiamando i precedenti Orientamenti di Vigilanza, viene posto l’accento sulla necessità di adottare “adeguato sistema di selezione nonché di idonei presidi di controllo sull’operato della rete distributiva, atti a prevenire eventuali criticità, identificarle tempestivamente e porre in essere azioni di rimedio”.

In considerazione della sempre più frequente digitalizzazione dei processi, l’attenzione degli intermediari viene infine richiamata sulla necessità di assicurare la conformità al quadro normativo di riferimento delle erogazioni a distanza.

Il tutto con l’avvertimento che la Banca d’Italia intensificherà l’azione di supervisione nei confronti delle società vigilate attive nel comparto della “CQS/CQP”.




Pubblicazioni

Publicato in prima edizione nel 2021, torna dopo un anno il manuale breve Proprietà intellettuale e concorrenza. Corso di diritto industriale, curato dal Professor Gustavo Ghidini con il Professor Giovanni Cavani, di cui Zanichelli propone una seconda edizione.

Viviamo in un'epoca in cui i beni immateriali dimostrano di avere assunto sempre maggiore rilevanza: per questo hanno bisogno non solo di essere tutelati giuridicamente ma anche di un quadro normativo che consenta di valorizzarli in

maniera adeguata. Quadro normativo che si evolve con grande rapidità: è per far fronte a quest'evoluzione che la casa editrice ha scelto di pubblicare tempestivamente una seconda edizione aggiornata secondo le principali novità riguardanti la legislazione in materia brevettuale e di diritto d'autore. "Per quel che concerne l'aspetto brevettuale", spiegano gli Autori, "la principale novità consiste forse nell'inserimento dell'articolo 70bis nel Codice della proprietà industriale: alla luce della pandemia da Covid-19, questo articolo dispone un nuovo caso di licenza obbligatoria in caso di emergenza sanitaria. Quanto invece a ciò che concerne il diritto d'autore, non va sottovalutato l'effetto del recepimento di due Direttive dell'Unione Europea. La prima, la cosiddetta 'Direttiva copyright' (790/2019), modifica le precedenti direttive della Comunità Europea – l'ultima delle quali risalente al 2001 – sul diritto d'autore e sui diritti connessi al mercato unico digitale. La seconda, la Direttiva UE 789/2019, modifica e integra invece la cosiddetta 'direttiva satellite-cavo' della CEE, risalente al 1993: in questo modo mira a facilitare una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in diversi Stati membri dell'Unione".

Una [panoramica delle pubblicazioni](#) dei Partner dello Studio si trova nella vetrina dedicata sul nostro Sito.



NEWSLATOR © - Testata telematica. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Leonardo Gregorini, Avv. Roberto Pavia, Avv. Claudia Signorini, Avv. Marta Ossola, Avv. Silvia Russo, Avv. Andrea Pidalà, Dott. Isabella Austoni, Dott. Alfonso Campanella, Dott. Marco Cardaci**.

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidinilaw@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte.